

Verbale n. 6

Adunanza del 10 aprile 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 10 del mese di aprile alle ore 9.30 in Torino, presso la sede del Corecom, piazza Solferino 22, nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito il Comitato con l'intervento di Alessandro DE CILLIS, Presidente, Gianluca Martino NARGISO, Vicepresidente, Vittorio DEL MONTE, Commissario e con l'assistenza della Signora Pina Rosa Serrenti nella funzione di Segretario verbalizzante.

Delibera n. 30 – 2017

Oggetto: Definizione della controversia **GU14 – 111/2016 – XXX BESSONE / VODAFONE ITALIA SPA**

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*;

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, *Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte*;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS e s.m.i., recante il *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito, Regolamento);

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte in data 17 settembre 2012, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, *Approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*;

VISTA l'istanza presentata in data 8.4.2016, con cui il signor XXX Bessone chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, Corecom) per la definizione della controversia in essere con la società VODAFONE ITALIA SPA (di seguito, VODAFONE) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento;

VISTA la nota del 8.4.2016 con cui il Corecom comunicava alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTA la comunicazione del 10.5.2016 (prot. 16634/A04040) con cui VODAFONE ha fatto pervenire memoria difensiva e relativi documenti allegati;

VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del procedimento;

UDITA la relazione del Vicepresidente dott. avv. Vittorio Del Monte;

CONSIDERATO

quanto segue:

1. Oggetto della controversia

L'istante nel proprio scritto difensivo rappresenta sinteticamente quanto segue:

- che il gestore aveva attivato la promozione "Special 1000" su SIM Vodafone il 27.11.2015 mentre la portabilità del numero telefonico, prevista per il giorno 2.12.2015, è in realtà avvenuta il 7.12.2015;
- che, ritenendo che il contratto dovesse decorrere dalla effettiva portabilità, veniva contestato al 190;
- che inoltre Vodafone ha eseguito la portabilità in ritardo, posticipandola dal 2.12.2015 al 7.12.2015.

Sulla base di detta rappresentazione l'istante chiede:

1. rimborso forfettario di € 200 per il disagio subito.

L'operatore, nella memoria difensiva, rappresenta:

- i. che l'istante aderiva alla proposta "Special 1000" come da modulo allegato;
- ii. che la promozione è stata correttamente addebitata e attivata il 27.11.2015;

- iii. che non vi sono reclami scritti né contatti verso operatori Vodafone per l'asserita problematica di attivazione di promozione anticipata rispetto alla migrazione dell'utenza mobile;
- iv. che in data 11.1.2016 la SIM è stata disattivata per migrazione verso altro operatore.

L'operatore chiede pertanto che il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto.

1. Risultanze istruttorie e valutazioni in ordine al caso in esame.

In via preliminare ed assorbente del merito dell'istanza, si rileva che la domanda sub 1) del ricorrente di "un rimborso forfettario di € 200 per il disagio subito", sia pure legittimante reinterpretata come richiesta di indennizzo non può essere accolta per i seguenti motivi.

Dal punto di vista formale l'istanza risulta eccessivamente scarna e soprattutto priva di documentazione allegata, che avrebbe potuto essere fornita a supporto e chiarimento delle pretese di parte istante e di una esatta ricostruzione della vicenda contrattuale.

Anche l'oggetto della controversia non risulta chiaramente determinato.

Non risulta quindi assolto da parte del ricorrente l'onere probatorio, di cui all'art. 2697 codice civile, a mente del quale "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".

Alla luce delle predette considerazioni e per le ragioni sopra esposte, si ritiene che non sussistano gli estremi per accogliere la richiesta di rimborso forfettario di € 200,00 per il disagio subito *sub* 1) debba essere respinta.

3. Sulle spese del procedimento.

Nel caso di specie, considerato il rigetto integrale dell'istanza, si ritiene di non dover concedere alcun rimborso per le spese di procedura.

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità,

DELIBERA

per i motivi sopra indicati,

il **rigetto** dell'istanza presentata dal signor XXX Bessone, residente in XXX, contro l'operatore VODAFONE ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in XXX.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto.

IL PRESIDENTE
Alessandro De Cillis

IL COMMISSARIO RELATORE
Vittorio Del Monte